# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3326/2026

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE E IMPATTO ACUSTICO PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA' SANTA MARIA DEL PORTO NEL COMUNE DI TORRIGLIA (GE) DI TITOLARITA' DI IRETI S.P.A.. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 160,00.**

In data 04/11/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

**Visti**

l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Richiamati**

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

**Visti**

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive,

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali" e in particolare l'art. 20 il quale ha disposto che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano assoggettati al criterio autorizzativo di cui al D.P.R. 59/2013, ossia l'Autorizzazione Unica Ambientale;

la D.G.R. n. 1076 del 25/11/2016 avente ad oggetto "D.P.R. n. 59/2013 della Regione Liguria recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Indicazioni applicative ed approvazione modulistica per la richiesta AUA";

la circolare della Regione Liguria - Dipartimento Ambiente, n. 136618 del 8 luglio 2014, recante "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

**Preso atto** che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

**Visti in particolare**

**relativamente alla disciplina degli scarichi di acque reflue urbane**

la Direttiva del Consiglio Europeo n. 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare, la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la Deliberazione Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'Inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977;

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

il Piano regionale di Tutela delle Acque – P.T.A. approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016, con riferimento agli artt. 12 e 16 e alla Tab. 1 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, nei quali si specifica che per gli impianti fino a 500 a.e. che hanno lo scarico di acque reflue urbane in corso d’acqua con portata nulla fino a 120 giorni l’anno, è sufficiente, come trattamento appropriato, una fossa imhoff. La presenza di scarichi industriali nella rete fognaria afferente è ammessa solo se rispettano i limiti di Colonna I (corpo idrico superficiale) di cui alla Tabella 3 dell’Allegato V della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**relativamente al comparto acustica**

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

la D.G.R. 534/1999 ad oggetto “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.2 comma 2 L.R. 20.3.1998 n.12”;

**Premesso che**

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 50351 del 14/08/2026 è pervenuta da parte di IRETI S.p.A., tramite il S.U.A.P. del Comune di Torriglia in delega alla CCIAA di Genova, l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, per il comparto scarichi acque reflue urbane ed impatto acustico, relativamente all’impianto di depurazione acque reflue urbane di nuova realizzazione sito in località Santa Maria del Porto nel Comune di Torriglia (Pratica SU.A.P. 01791490343-05052026-1046 Prot. 0012302 del 03/06/2026);

la documentazione pervenuta risulta costituita da:

- Istanza di autorizzazione unica ambientale – A.U.A.;
- Scheda A – scarichi di acque reflue;
- Scheda E – impatto acustico;
- Autodichiarazione sostanze pericolose;
- Relazione descrittiva con schema a blocchi;
- Cartografia dell’agglomerato su CTR con individuazione dello scarico e del reticolo idrografico;
- inquadramento dell’impianto rispetto alle aree di salvaguardia;
- Buffer dell’impianto rispetto alle abitazioni;
- Dichiarazione sostitutiva relazione acustica;
- Dichiarazioni assolvimento imposta di bollo;
- Attestazione di avvenuto pagamento tramite pagoPA di Euro 160,00 per spese istruttorie;
- Assolvimento Marca da Bollo per istanza e rilascio;
- Procura richiedente e carta d’identità;
- Autorizzazione ATO Idrico;

con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 56031 del 15/09/2026 è stato comunicato l'avvio di procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ed è stata convocata la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all’art. 14 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., dal momento che il procedimento ricade nella casistica di cui all’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013;

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente per l'istruttoria per il comparto acque reflue urbane;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- il domicilio digitale della Città Metropolitana di Genova;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedimentali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota prot. n. 0379523.U.02-10-2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 59894 del 02/10/2026, ATS Liguria ha inoltrato a IRETI S.p.A., e per conoscenza alla scrivente amministrazione, la richiesta del versamento delle spese istruttorie per l'espressione del parere di competenza;

con nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 65558 del 27/10/2026 è stata rammentata agli Enti la scadenza del 30/10 p.v. per l'espressione dei pareri di competenza richiesti nella nota di avvio e di convocazione della conferenza di servizi soprarichiamata, facendo presente che in caso di mancato riscontro formale entro tale data, gli stessi sarebbero stati ritenuti acquisiti come favorevoli senza condizioni ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

con nota prot. n. 0422952.U.02-11-2026, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 66917 del 03/11/2026, ATS Liguria ha trasmesso il proprio parere favorevole subordinato al continuativo mantenimento di condizioni d'esercizio conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;

il Comune di Torriglia non ha trasmesso alcun parere e/o determinazione entro i termini indicati nell'avvio in merito al comparto acustica, che pertanto, ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/2009 e ss.mm.ii., è assunto favorevole senza prescrizioni;

**Richiamata** inoltre la comunicazione di Regione Liguria, assunta al protocollo con n. 70691 del 25/11/2025, relativa alla seguente interpretazione dei contenuti del PTA, richiesta nell'ambito di altro procedimento, nella quale è chiarito che *"alla luce delle disposizioni del PTA e dell'elaborato "Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia", il concetto di "dispersione" deve intendersi estensivamente, includendo, quali attività da vietarsi all'interno delle zone di rispetto, anche gli scarichi in corpo idrico superficiale localizzati all'interno dell'alveo attivo dei corsi d'acqua (alveo attivo come definito dall'art. 21, comma 7, delle NdA dello stesso PTA)"……*

*"Pertanto uno scarico in corpo idrico superficiale, pur essendo formalmente classificabile come tale ai sensi della Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, deve essere considerato come attività assimilabile alla dispersione ai fini dell'applicazione dei divieti di cui all'art. 94, comma 4, lett. a), se in alveo attivo all'interno delle aree di rispetto.*

*Circa la localizzazione di impianti di depurazione e condotte fognarie all'interno della zona di rispetto, giova evidenziare che l'art. 94 vieta le attività suscettibili di contaminare la risorsa idropotabile, ma non preclude espressamente la presenza fisica di impianti di depurazione o condotte, purché ovviamente non comportino infiltrazioni o rilascio di reflui nel sottosuolo.";*

**Considerato che** in data 03/11/2026 è stata predisposta dall'ufficio Scarichi e Tutela delle Acque la relazione tecnica con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al comparto scarico delle acque reflue urbane, agli atti del procedimento ed inserita nel relativo fascicolo informatico;

**Richiamata** la suddetta relazione tecnica redatta sulla base delle dichiarazioni ed attestazioni prodotte nella documentazione allegata all'istanza A.U.A. da cui emerge quanto segue:

- l'impianto di trattamento delle acque reflue tratta le acque reflue urbane della fognatura nera è a servizio dell'agglomerato di Santa Maria del Porto nel Comune di Torriglia, come identificato nella planimetria presentata;
- l'impianto ha una potenzialità nominale adeguata a servire un'utenza di 200 A.E;
- l'agglomerato ha una consistenza di 145 A.E. totali, di cui 32 A.E. residenti e 113 A.E. fluttuanti, calcolata con le modalità di cui all'art. 9, comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque "Aggiornamento dei criteri per l'aggiornamento e dell'individuazione degli agglomerati" approvato con D.G.R. n. 1154 del 12/12/2016. Il carico generato dall'agglomerato sotteso dall'impianto di depurazione è stato valutato, come richiesto dalle norme, nei 60 giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali, fruendo dei dati messi a disposizione dalle diverse basi informative citate dalla delibera stessa;
- il trattamento di depurazione è di tipo fisico-biologico e risulta costituito da:
  - n. 2 fosse Imhoff di volume totale pari a 28 $m^3$ provviste di due comparti idraulicamente comunicanti, di cui uno è dedicato alla decantazione e l'altro alla digestione anaerobica. Il liquame proveniente dalle abitazioni entra nel comparto di calma lasciando decantare una parte dei solidi in sospensione in esso presenti. I solidi decantati passano in un comparto inferiore nel quale subiscono una digestione anaerobica. I gas prodotti nel corso della digestione, risalendo verso l'alto, vengono convogliati in zona morta e allontanati da apposito sfiato in modo che non possano disturbare il processo di decantazione e permettere una fuoriuscita di liquame depurato entro i limiti di legge;
  - il volume dei due comparti delle due fosse è costituito da:
    - comparto sedimentazione: 4.000 litri + 4.000 litri (8.000 litri in totale)
    - comparto digestione: 10.000 litri + 10.000 litri (20.000 litri in totale)
  - pozzetto dissabbiatore con funzione di ripartitore degli scarichi tra le due vasche con la possibilità di far funzionare una sola vasca nei periodi dell'anno con pochi abitanti e di far subentrare anche la seconda nella stagione estiva con l'arrivo degli abitanti fluttuanti;
  - pozzetto per il prelievo dei campioni a valle dell'impianto;
  - tubazione di by-pass che collega i due pozzetti ed entra in funzione quando l'impianto è in avaria o in manutenzione.
- la tubazione di scarico della vasca, realizzata in polipropilene (PP) di diametro nominale di 200 mm, invia le acque trattate nell'affluente del Rio Carignano, che recapita nel Torrente Brugneto;
- le coordinate dello scarico, espresse nel sistema WGS84/UTM 32 N, sono:
  - X = 516.191 m;
  - Y = 4.931.180 m.
- la portata media di acqua reflua scaricata prevista a progetto è pari a 27,84 $m^3$/giorno e la portata massima è pari a 139,2 $m^3$/giorno;
- la produzione di fanghi prevista a progetto è pari a 20 $m^3$/anno e vengono interamente smaltiti in discarica;
- nella rete fognaria non confluiscono scarichi industriali;

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- nella rete fognaria non sono presenti sfioratori/scolmatori per i quali è prevista l'acquisizione dei dati di cui all'art. 14 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque regionale e l'applicazione dell'art. 20 della L.R. 12/2017;
- non è previsto l'uso di reagenti chimici in quanto il processo depurativo e di tipo meramente biologico;

**Considerato che**

IRETI S.p.A. ha verificato il rispetto della distanza dalle abitazioni superiore ai 100 metri dalla fossa Imhoff, in quanto tale distanza, da elaborato cartografico agli atti della documentazione presentata, è risultata pari a 170 m;

lo scarico recapita nell'affluente del Rio Carignano, che recapita a sua volta nel Torrente Brugneto, nel punto con coordinate, espresse nel sistema WGS84/UTM 32 N: X 516.191,15; Y 4.931.180,67, che da verifica della cartografia regionale del Piano di tutela delle acque regionale, ha una portata nulla inferiore ai 120 giorni, per cui ai sensi dell'art. 12, comma 1, delle Norme di attuazioni del P.T.A. regionale, è appropriato un impianto di trattamento primario costituito da vasche di tipo Imhoff, idoneamente dimensionate secondo le disposizioni di cui alla Delibera CITAI del 04/02/1977, oppure un trattamento con impianti di altro tipo che garantiscono prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle vasche tipo Imhoff;

IRETI S.p.A. ha verificato che l'impianto ed il punto di scarico sono localizzati all'interno del buffer della derivazione idrica ad uso umano (sorgente) identificata sul portale regionale con codice Identificativo: 11011637 e Denominazione: GDE6066-51. Tenuto conto di quanto esplicitato da Regione Liguria, con la nota richiamata in premessa, e che a seguito delle verifiche effettuate sulla cartografia regionale "Caratterizzazione delle acque sotterranee" non si sono rilevati alvei attivi, così come definiti al sopracitato art. 21, comma 7, delle NdA del PTA, si ritiene che il divieto di cui al comma 4, lett. a, dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. non sia applicabile allo scarico in oggetto;

**Rilevato che** lo scarico risulta conforme alle prescrizioni della L.R. 16 agosto 1995, n. 43, e della L.R. 28 gennaio 1997, n. 5, per quanto concerne:

- il recapito, che è compreso tra quelli ammessi dalle leggi sopraccitate;
- le modalità di trattamento delle acque reflue, avuto riguardo al sistema di fognatura e al numero degli abitanti complessivi serviti;

**Dato atto che** in data 14/04/2026 IRETI S.p.A. ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori, introitato secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

**Considerato che** IRETI S.p.A. rientra tra i casi indicati all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, ai sensi del quale è esclusa la necessità di richiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche "le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico", e pertanto non è stata richiesta alla BDNA la comunicazione antimafia;

**Vista** la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 67132 del 03/11/2026;

**Dato atto che** l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Carla Chiarini, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto:

il dirigente, ai sensi della L.190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6bis e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Atteso altresì che** il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

**Dato atto che** il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

**Ritenuto che** sussistano i presupposti per procedere con il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

**DISPONE**

per quanto in premessa indicato, fatto salvo eventuali diritti di terzi, di:

A) rilasciare a favore di IRETI S.p.A., in persona del suo Rappresentante pro tempore, l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, della durata di 15 anni, per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in località Santa Maria del Porto nel Comune di Torriglia;

B) autorizzare lo scarico di acque reflue urbane derivante dall'impianto di cui alla precedente lettera A), con recapito in acque superficiali nel Rio Carignano, che recapita nel Torrente Brugneto, nel punto di coordinate WGS84/UTM zone 32N: X 516.191,15, Y 4.931.180,67;

C) prendere atto del parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni rilasciato da ATS Liguria, in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

D) prendere atto che il Comune di Torriglia non ha trasmesso alcun parere e/o determinazione in materia acustica, che pertanto, ai sensi dell'art. 17 bis della L. 241/2009 e ss.mm.ii., è assunto favorevole senza prescrizioni;

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

E) sottoporre IRETI S.p.A. al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1) dovrà essere comunicata tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto corredata da dichiarazione del Direttore dei lavori che attesti la conformità al progetto approvato;

2) l'impianto di depurazione e le relative condotte fognarie dovranno essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee;

3) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue scaricate nel corpo recettore, onde impedire o evitare esalazioni moleste;

4) la tubazione di by-pass posta in testa all'impianto dovrà essere attivata esclusivamente quando l'impianto è in avaria o in manutenzione;

5) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

6) lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente e devono essere garantiti l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza (nel rispetto della metodologia IRSA);

7) l'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre efficiente e funzionante, in particolare dovrà essere controllato che la quantità di fanghi presente all'interno del vano di digestione non sia tale da impedirne un corretto funzionamento e dovranno essere rimosse periodicamente le croste superficiali; dovranno inoltre essere effettuato di norma almeno uno svuotamento all'anno dei fanghi, qualora si ravvisi la necessità di una frequenza diversa di rimozione, inferiore o superiore a quanto di massima stabilito, dovrà esserne data motivazione sul quaderno di manutenzione dell'impianto;

8) in occasione di nuovi estendimenti della rete fognaria che ricomprendono nuovi sfioratori o scaricatori di piena e di emergenza il Gestore dovrà presentare tempestivamente istanza di modifica sostanziale come previsto dall'art. 20 della L.R. 12/2017, ai sensi del D.P.R. 59/2013, con i dati contenuti dall'art. 14 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;

9) in occasione di nuovi allacci di scarichi industriali nella rete fognaria il Gestore dovrà presentare tempestivamente istanza di modifica sostanziale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, con i dati contenuti dall'art. 16 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;

10) il Gestore dovrà adottare le modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane previste all'art. 15 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale;

11) i rifiuti originati dall'attività di manutenzione/pulizia della rete fognaria e dell'impianto di trattamento dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa di settore vigente e la documentazione comprovante l'avvenuta corretta gestione dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità di controllo;

12) il Gestore dovrà tenere, ai sensi dell'art. 19, comma 9, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e dall'art. 15 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale, un

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione secondo le modalità di cui alla Delibera CITAI del 04/02/1977, contenente le seguenti informazioni:

- data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso e data del loro ripristino;
- periodi di fermata dell'impianto;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- operazioni di smaltimento dei fanghi e dei rifiuti prodotti.

Tale quaderno dovrà essere a fogli non staccabili, i fogli dovranno essere numerati a cura del titolare dello scarico o in alternativa su apposito archivio informatico nel rispetto di modalità informatiche che consentono la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento ed una perfetta identificazione temporale ed essere accuratamente conservati per il periodo di durata del presente provvedimento. Esso dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/1995, unitamente ad eventuali e ulteriori documenti relativi allo smaltimento di acque, fanghi e liquami;

13) qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, dovrà essere immediatamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, all'A.R.P.A.L. ed alla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 19, comma 10, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43, e dall'art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale. Tali interventi dovranno essere annotati sul quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione di cui al precedente punto 12);

14) in occasione di interventi di manutenzione programmati che comportino la messa in by-pass, o comunque una riduzione dell'efficacia del trattamento di depurazione, per un periodo prolungato superiore ai 15 giorni, la comunicazione all'Autorità di controllo dovrà essere inviata almeno un mese prima; tale comunicazione dovrà descrivere gli interventi in programma, la durata prevista degli stessi, le eventuali azioni tese alla salvaguardia del corpo recettore.

F) mandare il presente atto ai Servizi Finanziari per l'apposizione del visto contabile;

Si avverte altresì che la presente autorizzazione allo scarico, sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- il rispetto delle norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di depurazione di cui all'allegato 4 della deliberazione CITAI del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la difesa delle acque dall'inquinamento;
- il rispetto di specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi eventualmente imposti dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti, ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- il rispetto dei criteri, delle metodologie e delle norme tecniche generali dello Stato, nonché delle norme integrative della Regione, per quanto attiene l'esercizio degli impianti di trattamento;
- il rispetto delle prescrizioni indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nella gestione dei processi depurativi dell'impianto;

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

- dovranno essere resi sempre accessibili l'impianto di trattamento e lo scarico per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'impianto di trattamento/depurazione e delle sue fasi che determinino uno scarico avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la manutenzione degli impianti, ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per quella effettuata di prassi, quali smaltimento dei fanghi di digestione e allontanamento del grigliato, gestione delle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche poste a corredo degli impianti, pulizia dell'area in cui l'impianto è ubicato, i cui interventi sono stati precedentemente programmati, dovrà essere effettuata durante il periodo di minor afflusso di inquinanti, in linea di massima quello invernale, secondo quanto disposto all'art. 2, comma 2, della L.R. 29/2007;
- il Gestore dovrà dare preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune competente, all'Autorità d'Ambito, all'ARPAL, all'Autorità Sanitaria competente per territorio, dell'inizio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure adottate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 29/2007.

Si rammenta infine che dovrà essere:

- rispettata la fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto, come previsto dall'Allegato 4, comma 1.2, della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (CITAI) del 04 febbraio 1977;
- rispettato quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., disciplinate dall'art. 21 delle N.T.A. del P.T.A. regionale;
- acquisita l'autorizzazione idraulica regionale per lo scarico in demanio fluviale, non ricompresa tra i titoli ambientali di cui al comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. 59/2013.

Si raccomanda che tutte le attività di trattamento fanghi siano condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene, adottando le seguenti misure di contenimento:

- limitare il tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzare la turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti non a ciclo chiuso.

**INVIA**

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

copia del presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Torriglia per l'adozione del titolo finale, nelle forme di legge, e lo notifichi a:

- IRETI S.p.A.;
- Città Metropolitana di Genova - Direzione Ambiente;
- Comune di Torriglia – Ufficio Ambiente;
- ATS LIGURIA;
- A.R.P.A.L.;
- Regione Liguria - Settore Ecosistema Costiero e Acque.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di adozione del presente provvedimento da parte del SUAP di competenza; il rinnovo dovrà essere richiesto almeno sei (6) mesi prima della scadenza, ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 53 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione allo scarico non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento, comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 82 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di A.U.A. del 14/08/2026.

**Sottoscritta dal Dirigente**
**(GIOVANNI TESTINI)**
**con firma digitale**